

# **POLIZZA FURTO CONI SERVIZI S.p.A.**

## **DEFINIZIONI**

- Assicurato la Società CONI Servizi SpA
- Assicurazione il contratto di assicurazione.
- Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Furto la sottrazione di cose altrui, al fine di trarne profitto per se o per gli altri.
- Polizza il documento che prova l'assicurazione.
- Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Primo Rischio Assoluto la forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.
- Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Scoperto la percentuale del danno ritenuto indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.
- Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Società la Compagnia di Assicurazione.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

### Premesso:

- che i locali assicurati, detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato o da terzi, sono ubicati sull'intero territorio Italiano, Repubblica San Marino e Stato Città del Vaticano;
- che per locali si intende, a puro titolo indicativo e non limitativo: uffici, zone concorsi, banchi, ristoranti, bar, palestre, piscine, spogliatoi, campi sportivi, stadi, le torri mobili di illuminazione ecc., con esclusione degli immobili ad uso abitativo locati a terzi;
- che gli enti assicurati vengono convenzionalmente definiti "contenuto", che per "contenuto" deve intendersi tutto compreso e nulla escluso.

A titolo esemplificativo e non limitativo si intende per "contenuto" anche:

- a) gli impianti idrici, elettrici, e termici, ivi compresi rubinetterie e sanitari, cavi elettrici, centraline, lampadari, contatori e antenne tv, piastre radianti, caldaie, pompe di calore e condizionatori in genere in uso ai fabbricati;
- b) il materiale a piè d'opera di proprietà del Contraente, in attesa di essere installato e comunque posto all'interno dei fabbricati.
- c) beni di terzi in uso dalla Contraente, o presenti nei locali in via temporanea, come plastici, quadri, statue e libri, ad esclusione di denaro, preziosi, valori e titoli.

## SI ASSICURA

**Valore assicurato per CONTENUTO**

**€ 400.000,00 (P.R.A.)**

### Sottolimiti per sinistro:

a)	per denaro, assegni, titoli e preziosi in cassetti e/o armadi chiusi a chiave	€	3.000,00
b)	per denaro e preziosi, assegni e titoli in cassaforte	€	50.000,00
c)	per oggetti non preziosi (coppe, medaglie, trofei, opere d'arte, quadri, arazzi ecc.)	€	50.000,00
d)	per dotazioni degli impianti sportivi	€	50.000,00

e)	per effetti personali dei partecipanti (atleti, sportivi e soci e/o frequentatori fruitori degli impianti) (escluso denaro, assegni e carte di credito)	€	25.000,00	con il limite di € 800,00 per persona derubata.
f)	Per pellicole e videocassette	€	50.000,00	
g)	Per contenuto trasportato su automezzi (escluso denaro, assegni, titoli e preziosi)	€	50.000,00	
h)	Per autovetture in sosta nelle autorimesse, non coperte da A.R.D.	€	50.000,00	
i)	Per natanti, galleggianti in genere e relative attrezzature e accessori, non coperti da garanzie supplementari.	€	50.000,00	
l)	Per quanto indicato al punto c) della DESCRIZIONE DEL RISCHIO.	€	100.000,00	
m)	Per guasti cagionati da ladri e/o rapinatori	€	100.000,00	
n)	per denaro, preziosi e valori a seguito di rapina	€	10.000,00	

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore

dalle ore 24 del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

#### Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) senza tacito rinnovo, con effetto ore 24,00 del 30.04.2011. La polizza cesserà senza tacito rinnovo, alle ore 24,00 del 30.04.2014.

#### Art. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 8 FORO COMPETENTE

Le Parti stabiliscono espressamente, che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Roma.

#### Art. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**

#### Art. 1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

## Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, non commessi allo scopo di tentare o agevolare il furto.

## ART. 3 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno. Sono esenti dagli effetti del presente articolo esclusivamente i beni indicati nella premessa della DESCRIZIONE DE RISCHIO al terzo capoverso, punto a) e b).

## ART. 4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché

farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;

b) fornire alla Società, possibilmente entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;

g) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

## ART. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

## ART. 6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### ART. 7 MANDATO DEI PERITI

Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 delle "norme che regolano l'assicurazione";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali conseguiti dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia conseguita con l'intervento del terzo Perito, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un Perito di una della Parti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### ART. 8 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno per quanto riguarda i beni sottratti è dato dal valore che questi avevano al momento del sinistro. Per quanto riguarda invece i danni provocati da furto tentato o perpetrato, il danno verrà indennizzato al costo di sostituzione o rimpiazzo dei beni danneggiati, con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità estetica, ivi comprese le spese di trasporto e posa in opera.

#### ART. 9 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

## ART. 10 REINTEGRO AUTOMATICO DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di sinistro si conviene che la somma assicurata, sia per i beni indicati nei “sottolimiti” e previsti dalla lettera a) alla lettera l), che per il “Contenuto” generico, ivi compresi i danni da furto, ridotta secondo quanto disposto dall’art.9 delle norme che regolano l’assicurazione, sarà automaticamente reintegrata, impegnandosi il Contraente/Assicurato a versare alla Società il rateo di premio corrispondente alla riduzione, e da quest’ultima calcolato, entro gg. 30 dalla comunicazione della richiesta.

## ART. 11 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

## ART. 12 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## ART. 13 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art.2 lett. b) delle norme che regolano l’assicurazione.

## Art. 14 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### 1) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Devono considerarsi validi i presidi esistenti nello stato di fatto costruttivo, strumentale e funzionale in cui si trovano. Ma, per quei locali le cui aperture verso l'esterno fossero poste a meno di 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, qualora l'autore del furto si sia introdotto in locali aventi le suddette caratteristiche, attraverso la rottura del solo vetro, non equivale a solo vetro il vetro antisfondamento, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo del danno da liquidare, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo.

Ai sensi del presente articolo, nessun indennizzo sarà dovuto invece dalla Società per quei furti avvenuti senza rottura, anche del solo vetro, o danneggiamento dei mezzi di chiusura, rimozione delle serrature o dei serramenti, ovvero praticando aperture o brecce nei soffitti, tetto, muri o pavimenti dei locali medesimi.

Nessuno scoperto verrà però applicato per quei beni detenuti dall'Assicurato nelle casseforti e/o armadi corazzati, per furti avvenuti senza violazione delle difese esterne, ma con effrazione e/o scasso di questi ultimi, ivi compreso il loro danneggiamento.

### 2) TRASPORTI EFFETTUATI DA PERSONALE DELL'ASSICURATO

Le garanzie di polizza devono intendersi operanti anche per i trasporti degli enti assicurati, effettuati per esigenze di servizio da dipendenti, responsabili, addetti, all'interno e/o all'esterno dei locali assicurati, con l'esclusione di denaro, valori, preziosi e opere d'arte.

### 3) FURTO COMMESSO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'articolo 1 delle Norme che Regolano l'Assicurazione anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e semprechè si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### 4) INFEDelta' DEI DIPENDENTI

Sono inclusi nell'Assicurazione i danni da rapina agevolata dai dipendenti del Contraente, purché gli stessi non abbiano partecipato direttamente all'evento.

#### 5) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI O RAPINATORI

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri e/o rapinatori entro il limite riportato al punto m) dei sottolimiti per sinistro.

#### 6) PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Senza pregiudizio per l'azione di rivalsa che compete alla Società, l'indennizzo verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia del furto se nel detto termine non siano stati recuperati beni sottratti, salvo eventuali fasi istruttorie o indagine amministrative.

#### 7) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €100.000,00(centomila/00). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### 8) ONORARI PERITI, ARCHITETTI E/O CONSULENTI

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito e/o Architetto e/o Consulente che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di €10.000,00 (diecimila/00) per sinistro.

#### 9) SMARRIMENTO

L'Assicurazione si estende allo smarrimento limitatamente alle pellicole e videocassette di cui alla part. 1) lett. f) col limite di risarcimento di €5.000,00(cinquemila/00) per spese di rifacimento e di €500,00(cinquecento/00) per supporto.

10) RAPINA

L'Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati dalla polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Limitatamente a questa garanzia, l'importo massimo assicurato per denaro, preziosi e valori è di € 5.000,00(cinquemila/00) per sinistro, con il limite annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00) .

11) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del C.C.

12) UBICAZIONI DEI VALORI

I valori assicurati previsti nei sottolimiti in caso di sinistro a) e b) , si intendono riposti in casseforti, armadi e/o cassetti chiusi a chiave.

13) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

14) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del C.C. salvo il caso di dolo. La rivalsa potrà essere esercitata con il preventivo consenso della Coni Servizi S.p.A.

15) BUONA FEDE E MANUTENZIONI

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni di cui alle

Condizioni Generali di Assicurazione, all'atto dell'emissione della polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, in espressa deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del C.C. Del pari non sarà considerato circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei fabbricati.

#### 16) EVENTUALI ALTRI CONTRATTI

Fermo, in caso di sinistro, il disposto dell'art. 1910 del C.C., il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni sulle medesime cose e sugli stessi rischi.

#### 17) CALCOLO PER IL REINTEGRO AUTOMATICO

La Società, per il calcolo del premio, dovrà fornire in dettaglio il tasso pro-mille annuo finito per il "Contenuto" generico. Tale tasso, in caso di sinistro, verrà applicato per il calcolo dell'eventuale reintegro delle somme assicurate, qualunque sia la tipologia di bene rubato.

---

#### **SINISTRI ULTIMI 3 ANNI, N. 14 di cui:**

<b>S.S.</b>	<b>N° 4</b>	
<b>LIQUID</b>	<b>N° 2</b>	<b>PER € 5.800,00</b>
<b>RISERVA</b>	<b>N° 8</b>	<b>PER €33.000,00</b>